

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

ANTIRICICLAGGIO 2021

Nuove ipotesi di rischio e gestione del Cliente a distanza

**Identificazione del Cliente, Titolare Effettivo e relativo registro,
formazione obbligatoria, firma elettronica avanzata e identità digitale,
segnalazione operazioni sospette, sanzioni**

A cura della Segreteria FIMAA MiLoMB in collaborazione con

PLS LEGAL S.r.l.
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

VADEMECUM

ANTIRICICLAGGIO 2021

Premesse

La pandemia da Covid-19 ha portato con sé anche nuove ipotesi di riciclaggio, incidendo sulla vulnerabilità dei presidi e comportando un generale abbassamento del livello di guardia e favorire la diffusione di pratiche illecite. In particolare, in questi ultimi mesi si sono evidenziati nuovi potenziali rischi legati, ad esempio, al lavoro a distanza che ha consentito una maggiore elusione delle misure di adeguata verifica, sfruttando le carenze nei controlli interni. Inoltre, l'aumento dei servizi finanziari online e delle risorse virtuali da un lato ha evidentemente velocizzato e semplificato le transazioni ma dall'altro ha agevolato l'occultamento di fondi illeciti.

Gli aiuti economici introdotti per far fronte all'emergenza mondiale hanno, altresì, dato agio all'uso non lecito dei medesimi, sfociati nei noti casi di appalti truccati e di riciclo di proventi, attività possibili anche grazie allo sfruttamento di sistemi di insolvenza.

Proprio le capacità della criminalità di sfruttare anche problematiche sanitarie di impatto mondiale, agevolando l'introduzione nel circuito economico di fondi illeciti, devono spingere gli operatori a rafforzare il rispetto dei presidi giuridici per contenere e reprimere una illegalità dilagante.

In virtù degli obblighi ai quali gli agenti immobiliari sono sottoposti, il presente Vademecum riassume i principali aspetti della norma introducendo alcune novità.

Adeguata verifica della Clientela

Le misure di adeguata verifica della clientela – anche a distanza – continuano ad essere un valido strumento di valutazione del rischio di riciclaggio, pertanto i soggetti obbligati (agenti immobiliari) ad effettuare l'identificazione del Cliente devono aggiornare continuamente le informazioni, anche durante il lockdown imposto.

Sebbene nel corso della pandemia si siano susseguiti provvedimenti normativi che hanno previsto la proroga di determinati termini di scadenza (si veda, ad esempio, la proroga dei termini di scadenza dei documenti di riconoscimento), **la verifica della clientela deve potersi svolgere su documenti aggiornati e validi**. Pertanto – passata la fase maggiormente critica – è necessario riprendere le verifiche e ottenere le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio il più attuali possibili. A tal fine, si ricorda che la stessa normativa in oggetto viene in "soccorso" ai soggetti obbligati che assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevedendo l'utilizzo degli strumenti informatici, ormai di uso consueto.

L'insieme delle varie norme relative alla identità digitale (o identificazione elettronica) introduce certamente molte semplificazioni ma non per questo riduce il livello di responsabilità dei soggetti obbligati: l'utilizzo di strumenti di identificazione digitale va gestito sempre con grande attenzione.

Si ricorda che l'**identificazione del Cliente** deve essere effettuata in caso di rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale o in occasione di un'operazione occasionale che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **€ 15.000 euro per la compravendita immobiliare** e di **€ 10.000 di canone mensile per le locazioni**. Indipendentemente da queste soglie, se sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati

raccolti o se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è un obbligo identificare il Cliente e procedere con la eventuale segnalazione di operazione sospetta.

Per la verifica del Cliente ci si può avvalere della consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.

Identificazione del Cliente: modalità, obblighi e sanzioni

La norma prevede che vengano identificati tutti i Clienti coinvolti, pertanto – esemplificando – sia venditore che acquirente, sia locatore che conduttore, anche quando una delle parti non abbia relazione diretta con l'agenzia immobiliare (es.: collaborazione tra due agenzie, ognuna delle quali gestisce un Cliente). Nell'ipotesi di mandato a titolo oneroso, va comunque identificata e registrata anche l'altra parte, ovvero quella che non ha conferito il mandato.

L'identificazione deve essere contestuale all'avvio del rapporto con il Cliente e deve essere corredata da apposito consenso al **trattamento dei dati personali ai fini della legge sulla privacy**, predisponendo un punto dedicato nell'informativa, indicando le finalità di raccolta, conservazione e trattamento dei dati con esplicito riferimento alla *"normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007, modificato e integrato dal D.Lgs. 90/2017), e, comunque, connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e/o controllo"*.

Quanto al momento in cui deve essere identificato il Cliente, si deve avere come riferimento il momento in cui conferisce l'incarico di mediazione o si sottoscrive la proposta e comunque deve essere prima che abbia inizio il rapporto.

L'identificazione del Cliente può essere fatta in base a misure **semplificate** (in caso di società quotate su mercato regolamentato, intermediari finanziari e bancari, pubbliche amministrazioni, clienti che risiedono in aree geografiche considerate a basso rischio) o **rafforzate** (in caso di circostanze anomale, poco chiare o particolarmente complesse, soggetti residenti in aree geografiche a rischio alto, elevato utilizzo di **denaro contante***, **persone politicamente esposte****). In caso di misure cosiddette rafforzate, è necessario acquisire informazioni aggiuntive sul Cliente e sul Titolare Effettivo, rispetto allo scopo e alla natura del rapporto e garantendo controlli costanti nel corso del rapporto.

Nota*: con riferimento alla limitazione all'uso del **denaro contante** e dei titoli al portatore le soglie sono state modificate dal D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la V Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Dette soglie sono: € 2.000 per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2021 e € 1.000 a partire dall'1.1.2022. Per i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina antiriciclaggio sussiste l'obbligo di riferire entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze se nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni che regolano la limitazione dell'uso del contante. La violazione di questo obbligo di comunicazione è oggetto di onerosa sanzione.

Nota**: sono **persone politicamente esposte** quelle persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (**allegato 4**).

In quanto alle **sanzioni**, il Decreto Legislativo 8/2016 (Decreto Depenalizzazione) ha modificato la norma convertendo alcune sanzioni antiriciclaggio da penali ad amministrative. A seguito del D.Lgs. 90/2017 sono stati ridotti gli importi per l'ipotesi di violazioni meramente colpose (es: l'omessa

acquisizione di dati, importo fisso di € 2.000) e sono state inasprite le sanzioni per violazioni di natura dolosa o comunque gravemente lesiva degli obblighi antiriciclaggio (es.: fino ad € 1.000.000 di euro quando la violazione sia correlata ad un vantaggio economico ottenuto dal soggetto obbligato che ha commesso l'infrazione). A far data dalla entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 (cioè dal 4 luglio 2017), le sanzioni applicabili sono esclusivamente quelle previste da questa nuova norma pertanto nessuno può essere sanzionato per un fatto che non costituisce più illecito.

La sanzione è prevista in caso di **omessa, tardiva o incompleta registrazione**. Il MEF, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa, tiene conto della gravità della violazione, delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore, la prescrizione è passata da 6 a 5 anni e l'iter del procedimento accertativo e sanzionatorio è stato nel tempo snellito e semplificato (quindi la sanzione è di più facile applicazione).

Ecco gli adempimenti e gli **obblighi principali** che gli agenti immobiliari devono rispettare in tema di antiriciclaggio, anche secondo i termini e le modalità che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza adottano in sede di verifica. Si precisa che è possibile ricorrere a un soggetto terzo per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela ma la responsabilità resta in capo al soggetto obbligato (agente immobiliare).

1. Obbligo di adeguata verifica della clientela – La norma prevede che il Cliente, sotto la propria responsabilità, fornisca al soggetto obbligato alla identificazione tutte le informazioni necessarie. La raccolta della dichiarazione, prevista dall'art. 22 del D.Lgs 231/2007, è qualificata espressamente dalla legge come **obbligo del Cliente**. La norma, infatti, recita: "*Obblighi del cliente - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza*". Con la compilazione della dichiarazione ex art. 22 si ottengono e si conservano gli estremi per poter procedere all'identificazione dei Titolari Effettivi (comunque desumibili da apposite visure). Un modello di autodichiarazione del Cliente ex art. 22 è stato predisposto ad uso degli Associati FIMAA in versione editabile (**allegato 1**).

2. Obbligo di conservazione - Resta obbligatoria la conservazione di tutti i dati per tramite di un apposito fascicolo contenente documenti e atti relativi al Cliente e all'operazione registrata (es.: copia proposta di acquisto / contratto preliminare, documenti di identità e CF, ecc.). Nonostante sia venuto meno l'obbligo di formale registrazione dei dati – un tempo da annotare nell'Archivio Unico – è fortemente consigliata l'adozione di un **Registro della Clientela** semplificato rispetto al vecchio Archivio Unico cartaceo un tempo obbligatorio: si tratta di una specie di rubrica della clientela nella quale annotare i dati identificativi del Cliente ed il numero del fascicolo relativo alle operazioni concluse da questi. Detto registro può essere cartaceo o digitale; per maggiore sicurezza è raccomandato l'uso della versione digitale (Archivio Informatico) purché, ovviamente, si tratti di prodotto conforme a quanto richiesto dalla legge, scansionando ed archiviando tutti i documenti ed effettuando tutte le copie di sicurezza per garantirsi di non perdere alcun documento. L'uso del registro è apprezzato anche dagli Organi Ispettivi e non esclude comunque la possibilità, per chi lo desiderasse, di utilizzare ancora il vecchio **Archivio Unico**, decisamente più complesso ed articolato ma comunque ancora valido anche se non più obbligatorio. In ogni caso, i registri utilizzati (quando erano obbligatori o se comunque in uso) vanno conservati per **10 anni** insieme a tutta la documentazione relativa ad ogni operazione registrata ed ai documenti identificativi dei Clienti.

In particolare devono essere conservati: la data di instaurazione del rapporto; i dati identificativi del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'esecutore; tutte le informazioni sullo scopo e sulla natura del

rapporto o della prestazione; la data, l'importo, la causale dell'operazione ed i mezzi di pagamento utilizzati. Nel Registro della Clientela (o Archivio Unico), sia esso cartaceo o digitale, deve essere sempre indicato il Titolare Effettivo dell'operazione (meglio identificabile secondo quanto esposto nell'apposito paragrafo del presente Vademecum). Una bozza del Registro della Clientela (versione cartacea) è stata predisposta ad uso degli Associati FIMAA (**allegato 2**).

3. Valutazione del rischio – Tenere una scheda scritta in ordine alla valutazione che, in sede di identificazione del Cliente, è stata fatta dall'operatore (agente immobiliare) per valutare il grado di rischio dell'operazione proposta dal Cliente. Non è una procedura obbligatoria ma può certamente agevolare in caso di verifica. Lo hanno confermato anche gli Organi Ispettivi. In sostanza, qualora dovesse essere effettuato un controllo su un determinato soggetto, magari a distanza di diversi anni dal momento in cui il soggetto indagato ha avuto contatto con l'agente immobiliare, è importante che siano fornite ai predetti accertatori tutte le informazioni relative al soggetto indagato, comprese quelle relative alla valutazione del rischio effettuate a suo tempo dall'agente immobiliare. Per questo, anche se non espressamente previsto dalla legge, è opportuno che venga predisposta una scheda contenente detta valutazione da esprimere, ad esempio, con un punteggio per poter dimostrare, a distanza di tempo, i criteri di valutazione del rischio adottati dall'agente immobiliare a seguito dei quali non è stata effettuata la segnalazione di operazione sospetta. A tal proposito è stata predisposta una apposita scheda per la valutazione del rischio messa a disposizione di tutti gli Associati FIMAA in versione editabile (**allegato 3**).

4. Astensione – In caso di impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto con il Cliente, la prestazione professionale ipotizzata e le operazioni conseguenti, valutando se effettuare la relativa segnalazione di operazione sospetta. L'obbligo di comunicazione sussiste solo a carico dei componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo di gestione se, nell'esercizio della loro funzione, sono venuti a conoscenza di operazioni sospette.

5. Formazione – La legge antiriciclaggio ha sempre previsto l'obbligo, per i soggetti tenuti al rispetto degli adempimenti, di fornire una adeguata formazione anche ai propri collaboratori. In particolare, l'art. 16 numero 3 del D.Lgs. 231/07 recita: *"I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare"*. La formazione periodica di dipendenti e collaboratori deve essere quindi commisurata alla realtà rappresentata dai soggetti obbligati: in capo a ciascuna agenzia immobiliare l'onere di decidere se organizzare corsi interni, se partecipare a corsi esterni, o aggiornare semplicemente i propri collaboratori e dipendenti sulla base degli aggiornamenti periodici che il titolare del trattamento ritiene opportuno fornire loro, fermo restando che l'adempimento all'obbligo della formazione deve essere provato. Più la realtà di riferimento è ampia e più è opportuno che la formazione, anche interna, sia fatta attraverso specifici corsi. Questo onere è rimesso alla valutazione del singolo soggetto obbligato. In ogni caso tutti, all'interno della struttura aziendale (agenzia immobiliare), devono avere contezza del contenuto della disciplina antiriciclaggio, così come avviene per la legge sulla tutela dei dati personali ai fini della privacy. Gli Associati FIMAA MiLoMB possono accedere ai corsi organizzati periodicamente in tema di Antiriciclaggio e Privacy, dal 2020 erogati anche in modalità online, dedicati sia ai titolari che ai collaboratori e ai dipendenti delle imprese associate.

Firma elettronica avanzata (FEA) e identità digitale

Il "Decreto Semplificazioni" (D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020) ha previsto alcune misure atte a semplificare e diffondere la firma elettronica.

L'art. 27 del citato decreto, rubricato "Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata (FEA) e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari", al comma 3 ha introdotto modifiche al decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007) concernenti proprio la procedura di adeguata verifica della clientela, con il fine ultimo di semplificare la procedura e di rendere meno gravosa la verifica della clientela nei rapporti contrattuali che si perfezionano a distanza.

La relazione al decreto così si esprime:

"L'articolo 27, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo. In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del 52 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall'ordinamento italiano". <...> "La semplificazione proposta consente un rilevante snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti di onboarding dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a distanza, particolarmente importante anche a seguito della recente pandemia di COVID-19, con contestuale rafforzamento dei relativi presidi di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio".

Il menzionato articolo interviene sul contenuto degli articoli 1, 18 e 19 del decreto antiriciclaggio, eliminando la necessità di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi, quando l'identificazione avviene a distanza.

Attraverso le modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma 3, è stata eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità e i suoi estremi, anche quando l'identificazione avviene a distanza. All'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole "gli estremi del documento di identificazione" sono state soppresse.

In questo senso, è stato modificato l'articolo 18 del D.Lgs. 231/2007 che imponeva in ogni caso l'esibizione del documento di identità come criterio generale di adeguata verifica della clientela, anche quando tale verifica avveniva a distanza, tramite gli strumenti di verifica dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

La nuova formulazione del comma 1, lett. a), dell'art. 18 prevede ora espressamente: "a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente".

Pertanto, non è più necessaria l'esibizione del documento di identità, come criterio generale per l'adeguata verifica della clientela, allorché tale verifica avvenga a distanza tramite gli strumenti di verifica dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014, ai fini dell'identificazione sicura del cliente.

Tale procedura riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a distanza.

Rimane invece confermato l'obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del Cliente.

Nel merito, il comma 1, prima parte lett. a) dell'art.19 del decreto antiriciclaggio, prescrive espressamente che: *"l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo".*

Tuttavia, il successivo punto 2, del citato primo comma dell'art. 19, stabilisce che l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica, in caso di Clienti in possesso di un'**identità digitale con livello di garanzia almeno significativo**, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del D. Lgs. n.82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, *"nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale".*

Le modifiche sopra illustrate seguono l'obiettivo – menzionato nella relazione illustrativa – di semplificare e allineare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfino il livello di garanzia almeno "significativo". Inoltre, sempre per l'art. 27, l'obbligo di identificazione si considera assolto anche per i Clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurino i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato UE 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, *"dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione".*

Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata soltanto con riferimento ai rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché *"a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento."*

Pertanto, solo per i rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, è stata individuata la suddetta modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità di tali soggetti.

Gli adempimenti di identificazione dei Clienti, già svolti dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico, non dovranno, dunque, essere ripetuti, con un risparmio di tempo ma sempre nel rispetto della maggior tutela possibile in ambito di antiriciclaggio.

Le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche sfruttando le potenzialità informatiche, riducendo i rischi collusivi, di induzione o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica dell'identità dei Clienti. Inoltre, tale nuova metodologia identificativa permette di evitare i rischi connessi alla circolazione delle immagini relative ai documenti di identità ovvero al loro facile riutilizzo per furti di identità o interposizione di persona.

Che cosa si intende per "identità digitale con livello di garanzia almeno significativo"

Identità digitale e identità personale per suddetta normativa sono diventate indistinte, attraverso l'equiparazione degli strumenti di identificazione tradizionali ed elettronici. La legge Semplificazioni interviene sul regime giuridico dell'identità digitale, eliminando ogni distinzione normativa con l'identità personale, equiparando strumenti ed effetti dell'identificazione tradizionali ed elettronici. Per far ciò, sono state apportate modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale: per la prima volta l'accertamento dell'identità digitale (o meglio l'identificazione elettronica se si rispetta la terminologia del Regolamento UE) è equiparato alla verifica del documento di riconoscimento. Il risultato consiste nell'equiparazione dell'utilizzo di "identità digitale con livello di garanzia almeno significativo" alla identificazione mediante documento cartaceo di identità o di riconoscimento. Si tratta di una novità assoluta, in quanto l'utilizzo dell'identità digitale era riconosciuto solo per finalità volta per volta determinate (art. 64 CAD, art. 19 D.Lgs. 231/2007).

Il livello di garanzia "significativo" non è il più elevato livello di garanzia degli strumenti di identificazione elettronica ma quello intermedio, come qui di seguito sommariamente definito rispetto ai tre livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica:

"basso" che riduce il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità;

"significativo" che riduce significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità;

"elevato" che ha lo scopo di impedire l'uso abusivo o l'alterazione di identità.

I requisiti che corrispondono a tali livelli di garanzia sono contenuti nel Regolamento di Esecuzione 2015/1502 che definisce i vari livelli dal punto vista funzionale. Senza entrare nel merito delle singole specifiche, si precisa che solo il livello di garanzia elevato prevede il riconoscimento tramite la fotografia dell'utente (si veda il documento di identità munito di fotografia) o comunque tramite caratteristiche biometriche. Il livello "significativo" (intermedio) non prevede tale forma di sicurezza.

Identificazione a distanza: esempi pratici

L'art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del Cliente, nei seguenti casi:

1. per i Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
2. per i Clienti in possesso di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate o autorizzate/riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
3. per i Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'Autorità Consolare Italiana;
4. per i Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del Cliente;
5. per i Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti con forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.

L'identificazione mediante identità digitale - **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)**, **CIE (Carta d'identità elettronica)** o **FEQ (Firma elettronica qualificata)** – risulta al momento quella più semplice e preferibile. Se non è possibile eseguire l'identificazione per il tramite delle

condizioni sopra citate, sarà possibile accedere a quanto indicato al punto 5, ma solo su preventiva regolamentazione da parte dell'Autorità di vigilanza del settore (vedasi, ad esempio, la Banca d'Italia).

Agli intermediari finanziari è, ad esempio, consentito di:

1. identificare il Cliente in digitale da remoto secondo una procedura di registrazione audio/video appositamente disciplinata;
2. acquisire i dati identificativi del Cliente e dell'esecutore avendone riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità.

Tali modalità potrebbero essere replicate per rispettare gli obblighi di identificazione e relativa verifica. In aggiunta, a titolo esemplificativo, si possono individuare altre valide modalità:

- esperire un contatto telefonico su una utenza fissa intestata;
- richiedere l'invio di documentazione controfirmata;
- verificare residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici;
- utilizzare altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da presidi di sicurezza.

È inoltre possibile immaginare di utilizzare lo strumento dell'identificazione tramite video seguendo una procedura così esemplificata, che fa seguito ad un momento di pre-registrazione on-line:

- ✓ acquisire il consenso alla videoregistrazione e informare che sarà conservata in modalità protetta;
- ✓ chiedere di dichiarare le proprie generalità;
- ✓ chiedere conferma della volontà di instaurare il rapporto;
- ✓ chiedere conferma dei dati inseriti online in fase di pre-registrazione;
- ✓ chiedere conferma del numero di telefonia mobile o fissa e dell'indirizzo email;
- ✓ inviare al Cliente un sms ed una mail, con link ad una URL per la verifica dell'esistenza degli stessi;
- ✓ chiedere di esibire fronte/retro un valido documento d'identità, munito di fotografia e firma autografa;
- ✓ chiedere di esibire la tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale;
- ✓ chiedere l'invio in formato elettronico della copia del documento d'identità;
- ✓ se in possesso della firma digitale, chiedere la sottoscrizione dei documenti mediante tale firma.

Titolare Effettivo, Registro speciale, comunicazione e accesso ai dati

La prima comunicazione al Registro Imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private deve essere effettuata entro il **15 marzo 2021**. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private devono comunicare alla CCIAA di riferimento le informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti, scadenza analoga è prevista per i trust.

Con la V Direttiva Antiriciclaggio, sono stati introdotti e modificati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di Clienti diversi dalle persone fisiche, puntando su auto responsabilità e trasparenza. La V Direttiva, infatti, ha obbligato a individuare il proprio Titolare Effettivo, oltre ad aggiornare le proprie informazioni che andranno ad alimentare un registro centrale.

L'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che *"le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese <...> e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione*

nel Registro delle persone giuridiche private <...>, comunicano le informazioni relative ai propri Titolari Effettivi solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro Imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”.

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione alla Camera di Commercio sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica (tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata);

- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000 (tra queste gli enti privati riconosciuti quali persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone; possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico: lo sono, ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica).

Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.

Ai fini dell'antiriciclaggio risulta evidente l'esigenza di individuare l'identità del Titolare Effettivo con riferimento alle persone giuridiche, alle persone fisiche, alle società di persone, ai trust, ecc..

La prima comunicazione relativa al Titolare Effettivo delle imprese deve essere inoltrata alle Camere di Commercio entro il **15 marzo 2021**; i soggetti costituitisi successivamente hanno 30 giorni di tempo dalla loro costituzione per effettuare detta comunicazione. Anche le eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.

Emerge l'esigenza di individuare l'identità del Titolare Effettivo con riferimento alle persone giuridiche, alle persone fisiche, alle società di persone, ai trust, ecc.: oltre al Registro delle Imprese, nell'ambito del Registro delle persone giuridiche è stata istituita apposita Sezione contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, in determinati termini e condizioni (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007). Sempre in ambito Registro Imprese è stata costituita una sezione speciale recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, il cui accesso è consentito ai medesimi soggetti di cui sopra.

Rispetto alla privacy, una prima criticità riguarda proprio i soggetti legittimati all'accesso, compresi quelli privati in quanto portatori di interessi diffusi, sia alla sezione del Registro Imprese sia alla sezione speciale.

Relativamente alle **imprese dotate di personalità giuridica**, si intende la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile:

- la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica;

- il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa; qualora dall'applicazione dei precedenti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la stessa fa capo alla persona fisica o alle persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Per le persone giuridiche private, il Titolare Effettivo è stato individuato cumulativamente, nei fondatori, ove in vita, nei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, e nei titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.

Il Titolare Effettivo di **trust e istituti giuridici affini** è stato identificato con l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I dati e le informazioni sono resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del Registro Imprese, ferma restando la necessità di garantire la corretta osservanza della disciplina, comunitaria e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. La responsabilità del trattamento dei dati personali è stata attribuita alla Camera di Commercio competente a ricevere la comunicazione.

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, una volta acquisiti i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva, devono comunicarli entro il **15 marzo 2021** all'Ufficio del Registro Imprese: va indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) precisando che la comunicazione tramite PEC, ovviamente se fatta correttamente, assolve a tutti gli effetti agli obblighi di notifica ed ha valore giuridico.

L'eventuale omissione prevede la sanzione da € 103 a € 1.032. Le Camere di Commercio sono anche competenti a esercitare i controlli formali sui contenuti delle dichiarazioni e sulle modalità di inoltro.

È importante evidenziare che le autorità che possono accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nel Registro devono essere accreditati preventivamente. L'accesso per la consultazione dei dati della sezione speciale del Registro Imprese, è fondamentale per l'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio. A tal fine la Camera di Commercio deve acquisire l'autocertificazione del soggetto obbligato che dimostri l'appartenenza dello stesso a una o più delle categorie legittimate in quanto obbligate ai fini dell'antiriciclaggio. Gli organismi di vigilanza effettuano controlli a campione.

Segnalazione di operazione sospetta e sanzioni

La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione diretta all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) su quelle richieste di investimenti o di movimenti di denaro che possono nascondere una finalità illecita. **È garantita la riservatezza sull'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.**

La segnalazione deve obbligatoriamente essere inoltrata quando si sa o si sospetta, con motivi ragionevoli, che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali (traffico di stupefacenti, ricatti, sequestri di persona, ecc.). I "sospetti" possono derivare dalla natura dell'operazione stessa (qualsiasi elemento che possa sollevare un dubbio alla luce, ad esempio, del lavoro che svolge il soggetto richiedente, della natura dell'affare richiesto, del Paese di provenienza del soggetto interessato) e da comportamenti palesemente anomali (prelievi di contanti frequenti e nei limiti stabiliti, utilizzo di strumenti di pagamento anonimi, creazione di trust apparenti, ecc.).

I soggetti obbligati ad inviare una segnalazione di operazione sospetta, nel caso di valida motivazione, si possono individuare in cinque macro categorie:

1. gli intermediari bancari e finanziari: coloro che lavorano nel settore della raccolta del risparmio, del credito e del finanziamento di qualsiasi natura, compresi i mediatori;
2. gli altri operatori finanziari: ad esempio le fiduciarie, i mediatori del credito, i professionisti di cambio valuta;
3. i professionisti: quali ragionieri, consulenti del lavoro, periti, notai, avvocati, ecc;
4. altri operatori non finanziari: soggetti che non hanno a che fare con l'intermediazione finanziaria ma che possono venire a contatto con situazioni piuttosto ambigue (**mediatori immobiliari**, trasportatori di denaro e titoli, compro oro, mediatori civili, ecc);
5. i prestatori di servizi di gioco: ad esempio chi gestisce le case da gioco.

La segnalazione deve essere fatta prima di terminare l'operazione interessata: con la comunicazione vanno riportate le informazioni principali dell'interessato e descritta l'operazione, spiegando quali elementi hanno destato sospetti. La segnalazione si effettua online, accedendo al sito UIF della Banca d'Italia, procedendo prima con una fase di registrazione, poi richiedendo l'autorizzazione alla trasmissione della segnalazione. Una volta autorizzati, occorre procedere alla segnalazione, seguendo l'indicazione del portale. Ai soggetti tenuti alla segnalazione, e chiunque altro ne sia comunque a conoscenza, è fatto divieto di dare comunicazione al Cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione o di qualsiasi altra informazione inerente eventuali approfondimenti o indagini in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione obbligatoria per legge.

La mancata o tardiva segnalazione comporta delle sanzioni, previste dall'art. 58 del D.Lgs. 231/07 (aggiornato) che di seguito si riporta.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
 - a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
 - b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
 - c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
 - d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

- a. è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
 - b. è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
 6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Segnalazione di operazioni bancarie superiori a 5.000 euro

Dal 2021, tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a € 5.000 devono essere comunicate ogni mese da parte di banche, poste ed intermediari finanziari, all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia, nella forma di segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.). Per il mancato assolvimento di questo obbligo sono previste sanzioni fino a 50.000 euro. Inoltre, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettroniche (succursali comprese), saranno tenuti a segnalare anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo.

I dati saranno trasmessi tramite apposito portale della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione online, entro 30 giorni dall'iscrizione al relativo albo/elenco; i destinatari dovranno compilare il modulo di adesione al sistema.

Il referente coinciderà con il responsabile antiriciclaggio e sarà l'interlocutore dell'Unità per tutte le questioni attinenti alle segnalazioni.

I dati dovranno essere trasmessi alla U.I.F. entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Le disposizioni si applicheranno a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di trasmissione, l'U.I.F. acquisisce i dati e le informazioni sulle operazioni anche in sede ispettiva. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta, infine, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 5.000 ai 50.000 euro.

In tale quadro, l'Unione Europea ha deciso di compiere un ulteriore passo verso l'istituzione di un'autorità comune per combattere il riciclaggio di denaro sporco all'interno del blocco, e questo dopo che una serie di rilevazioni condotte negli ultimi due anni hanno evidenziato difetti fondamentali che pesano sul quadro normativo di riferimento in materia di antiriciclaggio.

La crisi da Covid-19 ha sottolineato la sfida per il sistema finanziario dell'Unione Europea.

I predetti dati e informazioni sulla titolarità effettiva sono resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del Registro Imprese garantendo il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio competente.